

COMUNE DI OSTRÀ  
Provincia di Ancona



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI**

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 8 DEL 11-03-2010)

(schema)

## **ART. 1 – Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto atipico e bilaterale mediante il quale il Comune di Ostra (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, la possibilità di pubblicizzare e veicolare la propria ragione sociale, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire, quale corrispettivo, una predeterminata prestazione;
- b) per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, il logo, i marchi, i prodotti o altri messaggi in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- c) per "**sponsor**": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione, assumendosi l'obbligo di corrispondere una determinata prestazione a favore della controparte contrattuale in cambio della veicolazione del proprio nome nell'ambito di un'iniziativa attuata dallo sponsee al fine di incrementare la propria notorietà ed immagine presso il pubblico;
- d) per "**sponsee**": il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si obbliga verso un determinato corrispettivo, ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo dello sponsor;
- e) per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

2. Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta, a titolo di liberalità, a favore dell'Amministrazione di somme di danaro, di beni o di servizi accessori in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne o dell'allestimento di spazi espositivi.

## **Art. 3 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor**

- 1. La scelta dello sponsor è di norma preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.
- 2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
- 3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
  - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato (*o progetto di sponsorizzazione*).
  - b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
  - c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
- 4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
  - a) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
  - b) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato;

5. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) per le persone fisiche:

- l'inesistenza delle condizioni ostative a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689 ss.mm.ii., e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelariantimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;

b) per le persone giuridiche:

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

6. L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni

7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Settore/Servizio che organizza l'iniziativa o l'evento, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del settore/servizio che organizza l'iniziativa o l'evento; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

9. Per le sponsorizzazioni d'importo non superiore ad euro 20.000,00 è possibile la scelta diretta del contraente

#### **Art. 4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione**

1. Per ampliare le potenzialità della sponsorizzazione, l'Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor ovvero accoglie le proposte formulate dai soggetti interessati. In particolare le iniziative o gli interventi devono essere:

- a) inserite nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio comunale. In questo caso il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di minor spesa di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione iniziale;
- b) inserite in appositi elenchi allegati al bilancio comunale ma non finanziati, la cui realizzazione è vincolata all'attivazione di contratti di sponsorizzazione o alla disponibilità delle economie di cui alla precedente lett. a);
- c) conseguenti a proposte definite in corso d'anno dalla Giunta Comunale o dai Consigli di Circoscrizione, anche in adesione a offerte spontanee provenienti da soggetti terzi e giudicate di interesse pubblico.

2. L'Amministrazione definisce di regola il valore di riferimento delle sponsorizzazioni che intende attivare, in considerazione delle caratteristiche e delle potenzialità del progetto, dell'iniziativa o dell'intervento.

### **Art.5- Contratto di sponsorizzazione**

1. La sponsorizzazione è regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) L'oggetto del contratto, la sua finalità e la sua durata;
- b) Il diritto dello sponsor all'utilizzazione esclusiva ovvero non esclusiva degli spazi pubblicitari nel corso delle iniziative per le quali sia prevista la sponsorizzazione;
- c) L'importo della sponsorizzazione;
- d) Le modalità di svolgimento della sponsorizzazione, le garanzie richieste e le responsabilità;
- e) Gli obblighi dello sponsor e dello sponsee e la disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento
- f) La disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione;
- g) Le prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali.

### **Art.6 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

1. L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine del comune o alle proprie iniziative;
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e che manchino di rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o le varie etnie.

### **Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni.

### **Art.8 - Aspetti fiscali**

1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa prevista con la sponsorizzazione.

2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina sull'I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall'Agenzia delle entrate in materia.

3. La disciplina sull'IVA si applica anche nel caso di fornitura di beni e servizi. In questo caso la fattura che lo sponsee emette deve essere rapportata al valore commerciale o ai prezzi di mercato degli stessi beni e/o servizi.

4. Sia l'ente pubblico che lo sponsor devono emettere fattura, indicando il valore dell'intervento o della prestazione o della fornitura e ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull'IVA.

#### **Art.9 - Verifiche e controlli**

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

#### **Art. 10 - Riserva organizzativa**

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.

2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

#### **Art. 11 - Controversie**

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è devoluta al foro di Ancona, con esclusione del deferimento ad arbitri.

#### **Art. 12 - Utilizzo dei risparmi di spesa e degli introiti**

1. La Giunta definisce annualmente la destinazione dei risparmi di spesa ovvero delle maggiori entrate, al netto dell'Iva;

#### **Art. 13 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

## **INDICE**

**Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione**

**Art. 2 - Definizioni**

**Art. 3 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor**

**Art. 4 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione**

**Art. 5 - Contratto di sponsorizzazione**

**Art. 6 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni**

**Art. 7 - Trattamento dei dati personali**

- Art. 8 - Aspetti fiscali**
- Art. 9 - Verifiche e controlli**
- Art. 10 - Riserva organizzativa**
- Art. 11 – Controversie**
- Art. 12 - Utilizzo dei risparmi di spesa e degli introiti**
- Art. 13 - Entrata in vigore**